

ALLEGATO "A"

Avviso pubblico "NIDO ANCH'IO"

Premessa:

Con le Intese sancite nelle Conferenze Unificate Rep. Atti n. 24/CU del 2 febbraio 2012 e Rep. Atti n.48/CU del 19 aprile 2012 sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sul c.d.r. (centro di responsabilità) 15 - Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare al concorso finanziario per la realizzazione di azioni in favore della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il relativo monitoraggio.

La Regione Abruzzo, Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con il presente Avviso pubblico definisce gli interventi afferenti alla programmazione di quota-parte del Fondo per le politiche della famiglia per l'annualità 2012, assegnata alla Regione Abruzzo a seguito di riparti stabiliti nelle Intese sopra citate, le quali prevedono la prosecuzione delle azioni tese allo sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ai fini dell'attivazione di nuovi posti, del miglioramento qualitativo dell'offerta e del sostegno dei costi di gestione.

Quadro normativo di riferimento:

- ✓ Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 19, comma 1, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo denominato "*Fondo per le politiche della famiglia*";
- ✓ Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8, comma 6, la quale stabilisce che il Governo, in sede di Conferenza unificata, può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
- ✓ Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 76, "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia";
- ✓ D.G.R. 26.06.2001, n. 565 "Direttive generali di attuazione della L.R. 76/2000";
- ✓ Legge Regionale 4 gennaio 2005, n. 2;
- ✓ Intese sancite nelle Conferenze unificate del 2 febbraio 2012 e del 19 aprile 2012 in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia;
- ✓ D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 "Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia", e ss.mm.ii.;
- ✓ D.G.R. n. 888 del 17.12.2012 avente ad oggetto: "*Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 istitutivo del Fondo delle politiche per la famiglia. Linee programmatiche in attuazione delle intese sancite nelle Conferenze Unificate del 2 febbraio 2012 e del 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Approvazione schema di Accordo e Programma Operativo*".
- ✓ Accordo sottoscritto in data 21.01.2013 dal Dipartimento Politiche della Famiglia e dalla Regione Abruzzo.

La Regione Abruzzo, in coerenza con il vigente assetto normativo nazionale e regionale, al fine di attuare la qualificazione e l'implementazione dei servizi educativi per la prima infanzia, prosegue la promozione e lo sviluppo di politiche finalizzate alla realizzazione di un sistema dei servizi integrato, pubblico e privato.

ALLEGATO "A"

La qualificazione del sistema locale integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per promuovere la differenziazione dell'offerta complessiva, è attuata ai sensi dell'art. 1 della L.R. 28 aprile 2000, n. 76, "*Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia*", e in coerenza con quanto previsto dalla DGR 26.06.2001, n. 565.

Inoltre, è opportuno richiamare la D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 "*Approvazione Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia*", e ss.mm.ii, tesa alla sperimentazione, fino a un massimo di tre anni, di un sistema di requisiti di qualità per l'accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nelle more della emanazione del Regolamento di cui all'art. 7, comma 2 della L.R. n. 2 del 4 gennaio 2005.

Art. 1

Obiettivi e finalità

1. Gli interventi cofinanziati dal presente Avviso, disposti quale integrazione nell'ambito di una più ampia e complessa strategia di azioni promossa dalla Regione Abruzzo in materia di servizi educativi per la prima infanzia, tendono al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal quadro normativo di riferimento e, da ultimo, dalle Intese assunte nelle Conferenze Unificate del 2 febbraio 2012 e del 19 aprile 2012, la seconda delle quali prevede la sottoscrizione di Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali.
2. Le misure previste dall'Accordo, illustrate negli articoli seguenti, hanno l'obiettivo di proseguire in via prioritaria l'ampliamento ed il consolidamento della dotazione di servizi socio educativi per la prima infanzia per i bambini di età da 0 a 3 anni, anche sotto il profilo dei costi di gestione. Hanno altresì l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta, in atto e futura, anche mediante attivazione di nuovi posti presso le strutture educative per la prima infanzia.
3. Gli interventi previsti contribuiscono a fronteggiare l'emergenza rappresentata dalle liste di attesa, agendo, altresì, come sostegno finalizzato ad incoraggiare la presenza delle donne nel mercato del lavoro, attraverso la conciliazione dei tempi tra vita lavorativa e familiare.

Art. 2

Dotazione finanziaria

1. In attuazione dell'Intesa del 2 febbraio 2012 e dell'Intesa del 19 aprile 2012, in esecuzione della quale è stato sottoscritto in data 21.01.2013 apposito Accordo per la Regione Abruzzo, le risorse disponibili per gli interventi a favore dei servizi educativi per la prima infanzia ammontano a complessivi € **1.581.088,07**, corrispondenti a quota-parte del Fondo per le Politiche della Famiglia per l'annualità 2012, e a quota derivante da economie gestionali.
2. Ciascun progetto ammesso al finanziamento è destinatario di un contributo economico pari al 95% a carico del Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia.
3. A pena di esclusione, i soggetti istanti devono impegnarsi al conferimento di una quota di risorse a carico del proprio bilancio, a titolo di cofinanziamento, pari al 5% del costo totale dell'intervento.

Art. 3

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze

1. Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso i Comuni della Regione Abruzzo titolari di servizi educativi per la prima infanzia accreditati e accreditandi in ottemperanza a quanto disposto con la D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 "Approvazione Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia", e ss.mm.ii.

Art. 4

Ambiti di intervento

1. I soggetti di cui all'Art. 3 possono presentare istanza di adesione all'Avviso per uno degli obiettivi di cui ai seguenti commi 2 e 3.
2. Sono destinati **€ 1.100.000,00**, quota-parte del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia 2012, per il conseguimento dei seguenti obiettivi, con riferimento all'anno 2013/2014:
 - aumento della frequenza da parte dei bambini da 0 a 3 anni presso i servizi educativi per la prima infanzia **pubblici accreditati**.
 - acquisizione di unità presso i servizi educativi per la prima infanzia **privati accreditati**, o erogazione di voucher alle famiglie i cui bambini risultino iscritti nelle liste di attesa dei servizi educativi per la prima infanzia **privati accreditati**.

Per il presente ambito di intervento deve essere formulato un quadro economico di previsione, costituito da una serie di voci di spesa che risultino congruenti con la proposta progettuale. Il nucleo di valutazione di cui all'Art. 7, comma 1, può espungere dal quadro economico voci di spesa ritenute non appropriate.

A pena di esclusione, ciascuna proposta progettuale non può superare il valore economico massimo di **€ 70.000,00**, comprensivo della quota del 5% a titolo di cofinanziamento.

3. Sono destinati **€ 481.088,07**, quota-parte del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia 2012, al sostegno delle spese di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia **pubblici accreditati**, con riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2013/2014, in coerenza con la sotto riportata lista delle spese ammissibili, precisando che il nucleo di valutazione di cui all'Art. 7, comma 1, può espungere dal quadro economico voci di spesa ritenute non conformi:
 - Spese per manutenzione ordinaria dei locali
 - Spese per manutenzione ordinaria delle pertinenze esterne
 - Spese per manutenzione impianti
 - Spese per acquisto di generi alimentari destinati ai bambini
 - Spese per attrezzature di lavanderia
 - Spese per attrezzature di cucina
 - Spese per tutele assicurative
 - Spese per arredi interni a norma di legge
 - Spese per materiali da utilizzare per la cura, la pulizia, il benessere e l'igiene dei bambini
 - Spese per utenze (telefono, energia elettrica, acqua, gas, ecc.)
 - Spese per beni e materiali ludico-ricreativi
 - Spese per il personale

A pena di esclusione, ciascuna proposta progettuale non può superare il valore economico massimo di **€ 20.000,00**, comprensivo della quota del 5% a titolo di cofinanziamento.

ALLEGATO "A"

4. Sono riconoscibili, per gli ambiti di intervento di cui ai commi 2 e 3, le spese sostenute dall'Ente istante a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURAT.
5. Ciascun Comune, a pena di esclusione, può presentare una sola candidatura per uno degli ambiti di intervento di cui ai commi 2 e 3, utilizzando una delle 3 ipotesi proposte nell'Allegato B "Schema di domanda" di cui all'Art. 5, comma 1.
6. A pena di esclusione, in sede di compilazione dell'Allegato B "Schema di domanda", il quadro economico deve comprendere risorse del Comune, a titolo di cofinanziamento, nella misura del 5% del valore complessivo.

Art. 5

Modalità di presentazione delle istanze

1. A pena di esclusione, le istanze di partecipazione all'Avviso pubblico devono essere approvate con deliberazione del Comune, dalla quale deve risultare, per i servizi accreditandi, l'avvio del procedimento di accreditamento e per i servizi accreditati gli estremi del provvedimento di accreditamento, in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 935 del 23.12.2012 e ss.mm.ii.
2. A pena di esclusione, le istanze devono essere redatte utilizzando l'Allegato B "Schema di domanda", e devono essere inoltrate, entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T, a mezzo Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Regione Abruzzo - Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, Viale Bovio, 425 - 65100 Pescara. A tal fine fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari. Sul plico deve essere riportata l'indicazione dettagliata del mittente (compreso indirizzo, telefono, e-mail) e, a pena di esclusione, la seguente dicitura: Avviso pubblico "NIDO ANCH'IO".

Art. 6

Cause di esclusione

1. Sono ritenute irricevibili le istanze di finanziamento:
 - Presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'Art. 3 del presente Avviso;
 - Prive degli estremi di avvio del procedimento per l'accREDITamento di cui all'art. 5, comma 1;
 - Presentate per progetti non ricompresi negli ambiti di intervento di cui all'Art. 4, commi 2 e 3 del presente Avviso;
 - Redatte su modello non conforme all'Allegato B "Schema di domanda";
 - Prive di impegno al cofinanziamento di cui all'Art. 2, comma 3 del presente Avviso;
 - Incomplete nella compilazione della modulistica di cui al presente Avviso;
 - La cui documentazione, secondo le indicazioni di cui al presente Avviso, risulti non debitamente firmata in originale ovvero non leggibile nei campi richiesti.
2. Costituisce altresì causa di esclusione il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni sia procedurali che formali previste dal presente Avviso e dai suoi allegati.

Art. 7

Procedure di selezione

1. Le istanze che hanno superato la verifica di cui all'Art. 6 sono sottoposte a esame valutativo da parte di un apposito Nucleo di valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro.
2. In esito al lavoro di valutazione del Nucleo di cui al comma 1, il Servizio competente predispone l'elenco degli ammessi e un eventuale elenco degli esclusi, con l'indicazione della causa di inammissibilità. Gli elenchi, distinti per gli ambiti di intervento di cui all'Art. 4, commi 2 e 3, sono approvati con determinazione dirigenziale, con la quale è disposto contestualmente il riparto delle risorse.
3. La somma pari a **€ 1.100.000,00**, per gli ambiti di intervento di cui all'Art. 4, comma 2, è assegnata ai soggetti risultati ammessi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili; qualora l'ammontare delle richieste risulti superiore alla dotazione finanziaria, il Servizio competente esegue il riparto applicando un criterio direttamente proporzionale al totale delle spese di cui ai rispettivi quadri economici.
4. La somma pari a **€ 481.088,07**, per l'ambito di intervento di cui all'Art. 4, comma 3 è assegnata ai soggetti risultati ammessi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili; qualora l'ammontare delle richieste risulti superiore alla dotazione finanziaria, il Servizio competente esegue il riparto applicando un criterio direttamente proporzionale al totale delle spese di cui ai rispettivi quadri economici.
5. Il competente Servizio si riserva la facoltà di disporre l'attribuzione di risorse non utilizzate in uno degli specifici ambiti di intervento di cui all'Art. 4, commi 2 e 3, per mancanza di istanze ammissibili a finanziamento, ad altro ambito, per il quale le istanze risultino eccedenti alle relative disponibilità finanziarie.

Art. 8

Modalità di erogazione dei contributi

1. Le attività previste dai progetti ammessi a contributo, a pena di decadenza, devono essere avviate dai Comuni risultati beneficiari, e comunicate al Servizio competente entro **75 giorni** dal ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione al contributo. Le attività devono essere realizzate entro **12 mesi** dalla data di avvio e rendicontate, a pena di decadenza, entro e non oltre **60 giorni** dal termine di conclusione.
2. Il contributo è erogato con le modalità indicate di seguito:
 - Il 60% del contributo concesso, a titolo di acconto, previa comunicazione della data di avvio delle attività da parte dei soggetti risultati beneficiari e previa trasmissione del provvedimento di accreditamento delle strutture pubbliche e private indicate in sede di istanza, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 935 del 23.12.2012 e ss.mm.ii.;
 - il 40% del contributo concesso, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti.
3. La documentazione inerente alla rendicontazione deve essere approvata con atto dirigenziale dell'Unità Organizzativa amministrativa competente del Comune, deve comprendere la descrizione analitica delle spese sostenute e una relazione finale, descrittiva delle fasi di esecuzione e dei risultati conclusivi conseguiti.



ALLEGATO "A"

Art. 9
Revoca dei contributi

1. I contributi assegnati sono revocati qualora i soggetti risultati ammessi non fanno pervenire al Servizio competente, **entro 75 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione, la comunicazione della data dell'effettivo avvio del progetto.
2. I contributi assegnati sono, altresì, revocati qualora i soggetti risultati ammessi non fanno pervenire al Servizio competente, contestualmente alla comunicazione della data di avvio delle attività progettuali, il provvedimento di accreditamento delle strutture pubbliche e private, oggetto di istanza di partecipazione all'Avviso.